

**Gruppo di lavoro sulla riforma della normativa
di contabilità e finanza pubblica**

Nota dell'Istituto nazionale di statistica

**V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)
della Camera dei Deputati**

**5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

12 giugno 2025

In questo documento si riportano le osservazioni che l'Istituto intende porre all'attenzione del Gruppo di lavoro.

Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riforma)

Comma 2

L'Istituto propone una modifica del comma 2 così come evidenziato nella Tabella 1. La proposta tiene conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea. A riguardo, è opportuno richiamare gli importanti concetti e criteri metodologici contenuti nel paragrafo 1.25 Sec 2010 a norma del quale:

“Normalmente i concetti del SEC differiscono dai corrispondenti concetti amministrativi in quanto:

- a) i concetti amministrativi sono diversi da paese a paese: di conseguenza, non è possibile assicurare la comparabilità internazionale dei dati utilizzando concetti amministrativi;*
- b) i concetti amministrativi cambiano nel tempo: non è pertanto possibile effettuare confronti nel tempo utilizzando i concetti amministrativi;*
- c) i concetti alla base dei dati amministrativi differenti solitamente non sono coerenti tra loro; il collegamento tra i dati e la loro comparazione, essenziali ai fini dell'elaborazione dei dati di contabilità nazionale, tuttavia, possono essere realizzati solo disponendo di una serie coerente di concetti;*
- d) i concetti amministrativi si rivelano normalmente poco idonei per l'analisi economica e la valutazione della politica economica”.*

Comma 4

Una valutazione completa dell'articolo 1 potrà essere resa solo in seguito alla formulazione del comma 4 recante *“giustiziabilità elenco Istat”*. Si ricorda che la questione riveste per il Paese grande rilevanza in quanto i contenziosi generano una significativa incertezza sulla conformità alle regole statistiche di contabilità nazionale definite a livello europeo e attivano un confronto continuo con Eurostat, con le possibili conseguenze in termini di rischio di riserva sui conti già evidenziate nella memoria inviata al Gruppo di lavoro lo scorso 24 febbraio, alla quale si rinvia.

Tabella 1

<i>Schema di disegno di legge</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Comma 2. L'elenco delle amministrazioni che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento dei dati di finanza pubblica è individuato, a fini statistici, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti eurounitari ed è trasmesso, a cura del Presidente dello stesso Istituto, entro il 30 settembre di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento in un apposito allegato alla legge di bilancio, della quale costituisce parte integrante.	Comma 2. L'elenco delle amministrazioni che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento dei dati di finanza pubblica è individuato, a fini statistici, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) sulla base delle definizioni <i>e dei criteri contabili e statistici</i> di cui agli specifici regolamenti eurounitari ed è trasmesso, a cura del Presidente dello stesso Istituto, entro il 30 settembre di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento in un apposito allegato alla legge di bilancio, della quale costituisce parte integrante.

Art. 20 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

Comma 1

Si segnala che il riferimento al solo comma 2 dell'articolo 1 restringerebbe notevolmente l'insieme delle unità attualmente obbligate a trasmettere dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, BDAP (DLgs 229/2011 e DLgs 33/2013).

Comma 3

L'Istituto propone una modifica del comma 3 così come evidenziato nella Tabella 2, prevedendo l'accesso immediato dell'Istat ai dati acquisiti dalla BDAP sin dalla fase della loro registrazione, al fine di rendere più efficiente il processo di stima degli aggregati contabili delle amministrazioni pubbliche.

Tabella 2

<i>Schema di disegno di legge</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Comma 3. Sulla base di intese, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati della Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono accessibili e fruibili per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni parlamentari competenti, dell'Istat e delle altre amministrazioni pubbliche. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati.	Comma 3. Sulla base di intese, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati della Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono accessibili e fruibili per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni parlamentari competenti, dell'Istat e delle altre amministrazioni pubbliche. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. <i>I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili all'Istat contestualmente alla loro registrazione nella banca dati.</i>

Ulteriori osservazioni

L'Istituto si riserva di valutare la formulazione dell'articolo 51 del disegno di legge in discussione. A riguardo, si rappresenta che la legge 31 dicembre 2009, n. 196 era intervenuta sul Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".